



# *Il Ministro della Difesa*

*di concerto con*

## *il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

### **Visto**

il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, recante *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare, l’articolo 45, che al comma 11 dispone che: *“A decorrere dal 1° gennaio 2018, in analogia con quanto previsto dall’articolo 1826-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di valorizzare l’attuazione di specifici programmi o il raggiungimento di qualificati obiettivi, è istituito un apposito fondo destinato alle qualifiche di vice questore aggiunto e di vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti. Con distinti decreti annuali dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le misure dei compensi, i criteri per l’attribuzione e le modalità applicative. Il fondo di cui al presente comma è alimentato con le seguenti somme:*

- a) Polizia di Stato: 0,9 milioni di euro;*
- b) Arma dei carabinieri: 1,45 milioni di euro;*
- c) Corpo della guardia di finanza: 1,2 milioni di euro;*
- d) Corpo della polizia penitenziaria: 0,45 milioni di euro.”;*

### **Vista**

la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”* e, in particolare, l’articolo 1, comma 442, che, a decorrere dall’anno 2019, autorizza la spesa di 7,5 milioni di euro, per l’incremento del fondo di cui al citato articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, destinato ai vice questori aggiunti e vice questori e gradi corrispondenti;

### **Vista**

la relazione tecnica alla legge di bilancio 2019 e, in particolare, la parte relativa al citato articolo 1, comma 442, laddove precisa che le risorse integrative pari a 7,5 milioni di euro sono così ripartite:

- Polizia di Stato: € 2.850.000;
- Arma dei carabinieri: € 2.550.000;
- Corpo della guardia di finanza: € 1.800.000;
- Corpo della polizia penitenziaria: € 300.000;

### **Visto**

il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante *“Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;*



- Ritenuto** che gli specifici compensi da istituire ai sensi del citato articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, a favore dei maggiori e dei tenenti colonnelli dei Carabinieri, nell'ottica e in linea con la "dirigenzializzazione" dei destinatari avvenuta a mente del medesimo decreto legislativo, sono definiti quali incentivi alla valorizzazione delle specifiche funzioni di comando e controllo, di indirizzo e di coordinamento delle unità dipendenti ad ogni livello, territoriale e operativo, e nell'ottica di migliorare l'efficienza dei servizi istituzionali;
- Vista** la proposta del Comando generale dell'Arma dei carabinieri di cui alla nota protocollo n. 70/12-1-2019 in data 17 febbraio 2020, con la quale è inoltre evidenziato che il contenuto del provvedimento è stato illustrato al Co.Ce.R. – sezione Carabinieri,

## DECRETA

### Articolo 1

#### *(Specifici compensi per maggiori e tenenti colonnelli)*

1. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di valorizzare l'attuazione di specifici programmi o il raggiungimento di qualificati obiettivi, e nella più generale prospettiva dell'efficientamento dei servizi istituzionali, ai maggiori e tenenti colonnelli dell'Arma dei carabinieri, che hanno prestato servizio nell'anno 2019, è attribuito uno specifico compenso i cui criteri, modalità e misure lorde sono stabilite dal presente decreto.

### Articolo 2

#### *(Presupposti, criteri e misura dei compensi)*

1. Al personale di cui all'articolo 1, che ha riportato nell'ultima valutazione caratteristica la qualifica di almeno "nella media", sono corrisposti i compensi nelle misure di seguito stabilite.
2. Al personale in servizio con incarico di comandante, non interinale, dei seguenti reparti dell'organizzazione territoriale, sono attribuiti i compensi mensili lordi sotto indicati:
  - a) Ufficio comando, reparto operativo, nucleo investigativo, nucleo informativo, nucleo radiomobile, nucleo operativo, nonché nucleo natanti di Venezia: euro 129,40;
  - b) Nucleo Campione d'Italia: euro 154,40;
  - c) Comando provinciale, gruppo, reparto territoriale, compagnia: euro 212,73.
3. Al personale in servizio alle centrali operative di comando provinciale dell'organizzazione territoriale, è attribuito il compenso mensile lordo di euro 129,40.
4. Al personale in servizio al Gruppo di intervento speciale è attribuito il compenso mensile lordo di euro 212,73.
5. Al personale in servizio presso i reparti delle organizzazioni centrale, addestrativa, territoriale, mobile, speciale, forestale, ambientale e agroalimentare nonché nei reparti e unità per esigenze specifiche, con incarichi diversi da quelli indicati al comma 2 e in reparti diversi da quelli indicati ai commi 3 e 4, sono attribuiti i seguenti compensi in base al grado e nelle misure lorde di seguito indicate:
  - a) in caso di servizio prestato per almeno 6 mesi:
    - tenente colonnello, euro 1.427,35 annui;
    - maggiore, euro 1.408,24 annui;
  - b) in caso di periodi di servizio inferiori a 6 mesi:
    - tenente colonnello, euro 118,95 mensili;
    - maggiore, euro 117,35 mensili.



Articolo 3  
(Personale del GIS in prontezza operativa)

1. Ai militari del Gruppo di intervento speciale è attribuito, per ogni giorno di effettivo impiego in servizi di prontezza operativa, il compenso giornaliero lordo di euro 25,34.

Articolo 4  
(Disposizioni finanziarie e finali)

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, pari a euro 4.709.024, si provvede utilizzando le risorse di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e all'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, stanziare per l'esercizio finanziario 2020 sui capitoli 4800, 4813, 2851 e 2862 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per la quota destinata all'Arma dei carabinieri.

2. Le risorse eventualmente non utilizzate in applicazione del presente decreto sono reimpiegate, in via prioritaria, per sanare situazioni di mancata attribuzione degli emolumenti spettanti ai sensi degli articoli precedenti. Le eventuali risorse ulteriormente residuali sono portate in aumento a quelle disponibili per l'esercizio finanziario successivo.

Il presente decreto è sottoposto a controllo secondo la vigente normativa.

Roma, 30 OTT 2020

IL MINISTRO DELLA DIFESA



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE



Il Ministro della Difesa

ROMA 2009 - I.P.Z.S. S.p.A. - S. COD. 3500XC0098

CORTE DEI CONTI  
UFFICIO CONTROLLO ATTI  
MINISTERI INTERNO E DIFESA

Reg. 121

14 GEN. 2021

IL MAGISTRATO

